

18/04/2024

dott. Francesco Ioverno

TRIBUNALE DI VICENZA

Fall.n. 18/2020

(nuovo rito)

G.D. Dott.ssa

Silvia Saltarelli

Oggetto: Istanza per autorizzazione ad intraprendere l'esecuzione forzata e contestuale istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio

*** **

Il.mo sig. Giudice Delegato,
Il sottoscritto Curatore, dott. Francesco Ioverno

premessi

- che, in data 30/11/2021, il G.D. ha autorizzato il Curatore ad esperire, per il tramite dell'avv. del foro di Vicenza, azione di responsabilità ex art. 146 della L.F. nei confronti dell'amministratore della società
- che, in ottemperanza a quanto autorizzato, la Curatela ha provveduto ad esperire avanti il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa la predetta azione di responsabilità e, nel contempo, ha depositato ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex artt. 2905 c.c., 671 c.p.c., 669 bis e segg. c.p.c.;
- che tutto è avvenuto in gratuito patrocinio a seguito dell'attestazione che non sussisteva il denaro per le spese;
- che, con provvedimento pubblicato il il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha autorizzato il Fallimento a procedere
- che, con sentenza n. pubblicata il 4, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, accertata la responsabilità del convenuto, ha condannato il a corrispondere



è titolare sugli immobili siti nel Comune di Vicenza, Viale Sant'Agostino, censiti al NCEU al fg. 51, mapp. 120 sub 6, sub 11, sub 12, sub 13, sub 16 e sub 17 (all. 3);

-

invalore del danno subito,

-

vanta sugli immobili siti nel Comune di Vicenza, Viale Sant'Agostino, censiti al NCEU al fg. 51, mapp. 120 sub 6, sub 11, sub 12, sub 13, sub 16 e sub 17;

-

- che gli immobili suddetti risultano essere stati locati a terzi per cui è conveniente procedere anche con azioni esecutive presso terzi;

-

- che il sottoscritto curatore conferma che la procedura non dispone di denaro né sono previsti introiti da fonti diverse da quelle ottenibili dalle suddette azioni, come risulta dall'ultimo rapporto riepilogativo ex art. 33, co. 5 della L.F. presentato dal curatore (all. 4),

tutto ciò premesso,

chiede

- alla S.V. Ill.ma di voler autorizzare il curatore ad intraprendere le azioni esecutive di pignoramento immobiliare e presso terzi, conferendo mandato all'avv. _____ del Foro di Vicenza, che è



regolarmente iscritta alle liste del patrocinio a spese dello Stato

e

- che la S.V. Ill.ma voglia emettere decreto che attesti, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 115/2002, che il fallimento non dispone del denaro necessario per le spese, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Con Osservanza.

Vicenza, 16/04/2024

Il Curatore
Dott. Francesco Ioverno

Allegati:

- 1) provvedimento di accoglimento sequestro conservativo;
- 2) sentenza di condanna n. 846/2024;
- 3) nota trascrizione sequestro;
- 4) rapporto riepilogativo della procedura.





All. TO 1



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE specializzata in materia di impresa

RG 1297-1 /2022

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Fallimento S & F Distribution srl in liquidazione ha instaurato giudizio di merito contro Mosele Claudio per vari addebiti di malagestio produttivi di danno integranti in estrema sintesi da:

- a) inadempimento ex artt. 2484, 2485 e 2486 c.c.
- b) indebito prelevamento del compenso amministratore
- c) pagamento preferenziale al fornitore Slam Jam –
- c1) mancato pagamento delle imposte
- d) irregolare tenuta delle scritture contabili

Con ricorso cautelare per sequestro conservativo in corso di causa il Fallimento si è riportato quanto al *fumus boni iuris* a quanto allegato in citazione affermando essere sufficiente nel giudizio cautelare anche solo l'esame delle due voci di danno più liquide, ovvero l'indebito prelevamento del compenso amministratore e il danno per sanzioni ed interessi determinato da mancato pagamento di imposte.

Sotto il profilo del *periculum* ha evidenziato che da controlli effettuati sul patrimonio del Mosele era emerso che: il Mosele era socio ed amministratore di Footsports con capitale sociale di soli € 10.000,00 ed un bilancio al 2020 con perdita di esercizio di € 119.118 ed era titolare di una ditta individuale Mosele Claudio la cui attività principale era “*agente di commercio di abbigliamento e calzature sportive*”, di cui nulla era dato sapere.

Con riferimento al patrimonio immobiliare risultava che il Mosele, già comproprietario unitamente alla moglie della casa di abitazione sita in Arcugnano via Costa Colonna n. 14, pochi mesi dopo l'esito negativo del reclamo relativo alla dichiarazione di Fallimento aveva ceduto alla moglie l'usufrutto della propria quota di proprietà della villa per l'importo di euro 50.000,00, importo irrisorio trattandosi



di villa di circa 400 metri quadri e 10 vani, rimanendo così solo nudo proprietario; inoltre nell'atto di cessione si leggeva che "il prezzo è convenuto in euro 50.000,00 somma che il cedente dichiara di avere già ricevuto dalla cessionaria cui rilascia liberatoria quietanza di saldo".

In pari data il Mosele aveva proceduto alla divisione immobiliare delle proprietà site in Vicenza viale Sant'Agostino, risultando attualmente unico proprietario di tre appartamenti e relativi garage con valore al massimo di € 220.000,00 oltre ad essere comproprietario per la quota di 1/3 di terreni agricoli.

Si è costituito sia nel procedimento di merito che nel procedimento cautelare Mosele Claudio eccependo la prescrizione quinquennale della azione dei creditori sociali (v pag 3 comparsa di costituzione) individuandone la decorrenza dalla data di pubblicazione del bilancio esercizio 2014 che presentava patrimonio negativo di € 18.697 o quantomeno dalla pubblicazione del bilancio di esercizio 2015 avvenuta il 19.1.2017 che evidenziava patrimonio negativo di € 153.928

Ha contestato gli addebiti affermando quanto al primo addebito che egli aveva tenuto un atteggiamento "conservativo" tale da far ritenere insussistente qualsiasi profilo di responsabilità.

Quanto ai compensi quale amministratore ha affermato che egli aveva svolto la attività, i compensi essi erano stati deliberati dall'assemblea ed erano stati incassati in misura inferiore al deliberato.

Ha negato altresì la sussistenza di illecito quanto al pagamento al fornitore Slam Jam osservando che trattavasi di fornitore strategico che consegnava la merce solo a fronte di titoli bancari per importi pari alla fornitura.

Quanto al mancato pagamento di imposte ha affermato che l'addebito si fondava su un accertamento dell'amministrazione finanziaria eseguito negli anni successivi alla messa in liquidazione della società, basato su fatti contestati e non veritieri in relazione ai quali pendevano giudizi tributari e penali.

Ha negato anche l'addebito relativo alla irregolare tenuta delle scritture contabili, la quantificazione del danno, ed in sede cautelare anche la sussistenza del *periculum in mora*

Eccezione di prescrizione

La azione esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall, cumula in se' l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali, le quali, tuttavia, rimangono distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, sotto i



profili della distribuzione dell'onere della prova, dei criteri di determinazione dei danni risarcibili e del regime di decorrenza del termine di prescrizione.

Parte convenuta ha eccepito la prescrizione con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori sociali (v. pag 3 comparsa di costituzione e risposta) : il termine di prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e per costante giurisprudenza vi è presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento mentre tale presunzione non esclude che in concreto, che tale oggettiva percepibilità si possa manifestare in un momento anteriore," gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione .

In particolare poi come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass, civile sentenza n. 21662/ 2018 ; v anche Cass 31204 /2017) “ *il bilancio societario, pure in una scrupolosa lettura e persino quando presenti perdite, non necessariamente conduce alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: ciò, per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, secondo cui, ai sensi dell'art. 2426 cod. civ., i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (come per le rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (come per gli immobili, per i criteri anteriori)*” .

Nel caso in esame il bilancio 2014 pubblicato nel maggio 2015 presentava un patrimonio negativo di soli € 18.697 e portava l'apparenza di indici di bilancio assai migliorativi rispetto alla situazione al 2013 (esposta nel medesimo bilancio) con apparente rilevante recupero di patrimonio rispetto alla situazione 2013 quale esposta e addirittura con rilevanti utili di tal che non può ritenersi che sia bastevole la pubblicazione di detto bilancio in situazione peraltro in cui la società continuava ad essere operativa a integrare quell'elemento di chiara oggettiva percepibilità per i creditori della insufficienza della risorse della società a soddisfare i crediti , idonea a far decorrere il termine prescrizione per l'azione dei creditori sociali

Se poi se si ritenesse di far decorrere la prescrizione dalla pubblicazione del successivo bilancio esercizio 2015 - che reca patrimonio negativo di ben € 153.928 e perdite per € 135.231- e che è stato pubblicato il 19.1.2017 vi è da osservare che per gli addebiti dell'amministratore che integrano reato (v quanto si dirà infra circa i prelievi per vantati crediti dell'amministratore) si applica l'art. 2947 c.c. di tal che vige il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato

Compenso amministratore:



è stata prodotta dal Fallimento attore sub doc 13 la scheda contabile relativa ai prelievi per compenso amministratore e spese e da cui emerge che dal gennaio 2013 al settembre 2016 l'amministratore ha prelevato in totale € 216.630,00.

Lo stesso Mosele non ha contestato detta quantificazione assumendo però la legittimità dei relativi prelievi nel mentre il Fallimento ha contestato la natura illecita dei prelievi in ragione del fatto che la delibera dell'assemblea che ha riconosciuto e quantificato il compenso annuo dell'amministratore riguardava le annualità 2012-2014 e non le successive (nel mentre i prelievi a tal titolo riguardano anche il 2015 e 16,) e in ogni caso del fatto che tutti i contestati prelievi sono stati effettuati in periodo in cui la società aveva perso il capitale e vi era sussistenza di crediti erariali privilegiati che avrebbe dovuto imporre all'amministratore di astenersi dall'incassare i suoi pretesi crediti con ciò avendo egli sottratto somme all'attivo fallimentare destinato a soddisfare in pimis i creditori privilegiati e solo successivamente i chirografari

Giova sul punto rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza a sezioni unite n. 23 gennaio 2017, n. 1641 e successiva ordinanza Cass. Sez 1 ord n. 2560/2018 ha evidenziato *“ come il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto possa comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori, poiché la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare, sottolineando come, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporti per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori”*.

In situazione di crisi (anche se non ancora di vero e proprio dissesto) o comunque di situazione che faccia presagire che vi sia difficoltà a soddisfare tutti i creditori l'amministratore è tenuto, nell'effettuare i pagamenti, ad una valutazione dell'intera massa creditoria e ad adottare, tendenzialmente, il criterio della *par condicio* tenuto conto delle cause di prelazione/poziorità

Nel caso in esame la società sin dal 2013 era in una situazione di tensione economico finanziaria di squilibrio tra attività e indebitamento oltre che di patrimonio netto negativo (v anche la relazione curatore ex art 33 LF) e già aveva debiti erariali il cui mancato pagamento ha poi generato gli interessi e sanzioni di cui infra per cui la società aveva difficoltà a soddisfare i crediti (v anche relazione del curatore circa la differenza negativa tra valore e costi di produzione e ammontare delle perdite).



Tanto premesso, tenuto conto della presenza di crediti erariali privilegiati (v infra) risulta illegittimo il prelevamento da parte dell'amministratore delle relative somme per compensi per gli anni 2013 e 2014, pur in presenza della delibera che ha riconosciuto il diritto al compenso per dette annualità, posto che trattavasi comunque di crediti chirografari che non potevano esser soddisfatti prima degli esistenti crediti privilegiati.

Considerato poi che i crediti privilegiati e non soddisfatti già nel 2013 - e così negli anni successivi- erano superiori a quanto via via prelevato per l'esaminato titolo dall'amministratore (v. elenco creditori ammessi al passivo e v. doc 16 dimesso dall'attore contenente le istanze di ammissione al passivo) il danno è pari a quanto prelevato a tal titolo, prelievi integranti pagamenti "preferenziali" a svantaggio della soddisfazione dei ben maggiori crediti privilegiati rimasti integralmente insoddisfatti

A ciò si aggiunga che per il periodo 2015 e 2016 neppure esisteva la delibera di attribuzione e determinazione del compenso.

Non può poi dirsi prescritta l'azione dei creditori sociali neppure nella ipotesi in cui essa venga fatta decorrere dalla pubblicazione del bilancio esercizio 2015 (avvenuta nel 2017) posto che vertendosi in fattispecie di reato opera il più lungo termine prescrizione di 6 anni e $\frac{1}{4}$, non decorso alla data di instaurazione del giudizio meritale.

Il danno de quo può reputarsi ammontare allo stato ad € 216.630 pari ai prelievi eseguiti a titolo di compensi.

Sanzioni ed interessi per mancato pagamento delle imposte

Parte resistente ha affermato che il preteso debito erariale è originato da un accertamento dell'amministrazione finanziaria che ha ritenuto la sussistenza di false fatturazioni ma che ciò sarebbe fondato su presupposti non veritieri in relazione ai quali sono in corso vertenze avanti l'autorità tributaria; nulla però è stato specificato dal Mosele in ordine a detto contenzioso né sono state riversate in questo giudizio le motivazioni addotte a contrastare l'Accertamento del credito erariale per euro 344.165,22 (di cui 176.086,25 per sanzioni ed € 27.201,22 per interessi), credito che è stato ammesso al passivo sia pure con riserva in quanto oggetto del contenzioso tributario.

Allo stato tenuto conto che l'Avviso di accertamento prodotto sub doc 16 dal Fallimento attore (in relazione al cd. "cron 4") dà conto delle ragioni che hanno portato alla contestazione delle false fatturazioni esplicitando anche i fatti posti che hanno portato al relativo accertamento del credito erariale per euro 344.165,22 (di



cui 176.086,25 per sanzioni ed € 27.201,22 per interessi); tenuto conto altresì che il presente giudizio è a delibazione meramente sommaria (le relative questioni potranno essere ulteriormente approfondite nel giudizio meritale) e che le ragioni e i fatti posti a fondamento dell'Accertamento non risultano affatto in questa sede cautelare adeguatamente confutate, deve ritenersi sussistente il *fumus* del relativo credito.

Il restante credito per sanzioni ed interessi documentato nel dettaglio sub doc 16 attoreo (cron 1,;cron 2 e cron ,5) poi non è neppure contestato nella sua entità, avendo il resistente solo affermato che spettava al Fallimento provare che la società avesse sufficiente liquidità per il pagamento delle imposte,

Giova però rilevare che il Fallimento con la azione ex art 146 LF ha cumulato anche la azione sociale di responsabilità e per costante giurisprudenza il Fallimento in tal caso deve solo allegare e provare l''inadempimento dell'amministratore (ovvero nel caso di specie l'omesso pagamento delle imposte tasse, obbligatorio ex lege) nel mentre spetta all'amministratore fornire la allegazione e precisa prova di ciò che rende detto inadempimento a sé non imputabile (tra cui se del caso la assenza di risorse, per cause a sé non imputabili, per il pagamento delle imposte/tasse via via maturate - pagamento peraltro avente natura "prioritaria" anche in ragione delle sanzioni che l'omesso pagamento genera) prova che non è stata affatto al momento fornita.

Allo stato vi è dunque *fumus* anche del credito risarcitorio per € 282.817,04

Periculum in mora

.....
Il *periculum in mora* richiede il fondato timore di perdere le garanzie del credito, requisito desumibile, anche solo alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.

Va evidenziata che il Mosele pochi mesi dopo il rigetto del reclamo avverso la sentenza di Fallimento ha ceduto alla moglie l'usufrutto relativo alla sua quota di proprietà del suo più importante asset immobiliare e cioè la casa di abitazione (v. visura prodotta dal ricorrente: cat A7 - 10.5 vani - superficie catastale 392 mq) in tal modo effettuando intenzionalmente una modifica qualitativa in parte qua del suo patrimonio a ciò dovendosi aggiungere che peraltro il corrispettivo indicato nell'atto di costituzione dell'usufrutto è pari a soli € 50.000,00 e nell'atto (che ha riguardato la cessione dal marito alla moglie) neppure si indicano le modalità di pagamento ma si dà semplicemente atto che l'importo è stato pagato e ne viene rilasciata quietanza.



E' ben vero che il bene era già costituito in fondo patrimoniale sin da fine anni 90 ma la presenza del fondo patrimoniale non muta la titolarità del bene né limita in modo assoluto le azioni esecutive sui beni, essendo esse regolate dal disposto dell'art 170 cc. Tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia vi possono rientrare, con valutazione da effettuarsi di volta in volta in concreto, anche quelli inerenti l'attività professionale o lavorativa: al di là della effettiva aggredibilità o meno da parte del Fallimento dei beni del fondo patrimoniale de quo dal punto di vista del *periculum* cd "soggettivo" ciò che rileva è il fatto che l'operazione posta in essere dal Mosele (di cessione dell'usufrutto alla moglie della sua quota del bene già inserito nel fondo patrimoniale) operazione posta in essere poco dopo l'esito negativo del Reclamo, era con tutta evidenza diretta dal Mosele a creare, quanto all'immobile di maggior valore, "riparo" da qualsivoglia possibile, iniziativa dei suoi creditori e ciò, se si tiene conto anche della condotta del Mosele durante la sua attività di amministratore, concretasi nel prelevamento, quando non era lecito farlo, dalle risorse della società per pagamento a sé medesimo di emolumenti a discapito degli altri creditori anche privilegiati, è sufficiente ad integrare il *periculum* sotto il profilo soggettivo, costituendo indice di noncuranza delle ragioni dei creditori che non permette alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori medesimi , non essendo sufficiente ad elidere il suddetto *periculum* il fatto che con riferimento ad altri immobili egli abbia proceduto a divisione.

Sotto il profilo oggettivo rileva poi il fatto che il Mosele è titolare solo in nuda proprietà della quota dell'immobile di maggior valore facente parte già dagli anni 90 del fondo patrimoniale mentre per il resto quanto a patrimonio immobiliare è intestatario di immobili cat A3 con garages e comproprietario di terreni agricoli, beni che non appaiono idonei a garantire pienamente il credito risarcitorio del Fallimento, a cui vanno aggiunti interessi maturati e maturandi nelle more e spese.

Va dunque disposto il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e sui crediti, anche presso terzi del resistente Mosele Claudio sino a concorrenza di € 505.000,00 per capitale interessi e spese, osservandosi che l'individuazione dei beni su cui operare il sequestro conservativo (a differenza ovviamente del sequestro giudiziario) spetta al ricorrente precedente e non al giudice della cautela

Spese all'esito del giudizio di merito

PQM

Il Tribunale

Autorizza il Fallimento S&F Distribution srl in liquidazione a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili immobili e sui crediti di Mosele Claudio fino a concorrenza di € 505.000,00 per capitale, interessi e spese

Spese all'esito del giudizio di merito

Si comunichi

Venezia 20.07.2022



Il giudice
Dott Liliana Guzzo





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore

dott Campagner Chiara Giudice

dott Torresan Lisa Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1297/2022 promossa

da:

Fallimento S&F Distribution srl in liquidazione in persona del curatore

rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. e dom. Caterina Azzarita

- attore

Contro

Mosele Claudio

Rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avv. e dom Giovanni Tisato e Marco Faccin

- convenuto

oggetto; responsabilità amministratore ex art 146 LF

Conclusioni

parte attrice

“1) Accertata per i motivi dedotti in atti, la responsabilità del sig. Mosele Claudio, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni in favore del Fallimento S & F Distribution srl in liquidazione, in persona del curatore, da liquidarsi nell'importo di euro 1.005.526,54 pari alla differenza tra l'attivo e il passivo ad oggi accertato in sede fallimentare;

2) In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenga applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2486 terzo comma ultimo capoverso, condannarsi il sig. Mosele al risarcimento del danno cagionato dall'indebito prelevamento del compenso amministratore per euro 216.630,00 importo di cui si chiede comunque la restituzione, nonché del pagamento preferenziale al fornitore Slam Jam per euro 272.870,36 e dal mancato versamento delle imposte, così come sopra quantificato in narrativa, per euro



282.817,04 e dalla nota di accredito del 10.03.2016 emessa a Footsports.com per euro 75.000,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

3) In via ulteriormente subordinata si chiede che il danno risarcibile sia valutato dal Tribunale quale differenza fra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione o in ogni caso in ragione di un criterio liquidativo di tipo equitativo conformemente agli esiti dell'attività istruttoria;

4) Spese legali rifuse comprese quella relative alla fase di sequestro e reclamo ancora da liquidarsi.

In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interpello e per testi dedotti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.

Parte convenuta:

1) Siano respinte le domande attoree per i motivi e le eccezioni dedotti negli atti di causa;

2) Spese e compensi di lite interamente rifusi con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori.

In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI° co. C.p.c. datata 13 settembre 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Fallimento S & F Distribution srl in liquidazione ha convenuto in giudizio Mosele Claudio agendo nei suoi confronti ex art 146 LF e formulando le domande di risarcimento danni in epigrafe trascritte.

Parte attrice ha premesso che la società S&F Distribution srl era stata costituita in data 14.02.2006 con capitale sociale di € 45.000,00 interamente versato dai due soci Mosele Claudio e Amsellem Bernard nella misura del 50% ciascuno

Dal dicembre 2008 la carica di amministratore unico era stata assunta da Mosele Claudio che la aveva mantenuta sino alla messa in liquidazione della società avvenuta con delibera del 28.2.2017 iscritta al Registro imprese il 28.3.2027 con nomina quale liquidatore dello stesso Mosele.

A seguito di istanze presentate dal creditore Agenzia delle Entrate di Vicenza e dalla Procura della Repubblica il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 26.02.2020 aveva dichiarato il Fallimento della società

A sostegno delle domande ha esposto che da controlli eseguiti dal curatore fallimentare era emersa la responsabilità dell'amministratore unico Mosele Claudio per inadempimento ex artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. alla luce del fatto che anche già dai bilanci depositati che nell'anno 2013 la società aveva un patrimonio netto negativo, mentre l'attività della società era proseguita per anni e solo all'inizio 2017 era stata rilevata la causa di causa di scioglimento,

Inoltre era emerso quanto segue:

- indebiti prelevamenti del compenso di amministratore per € 216.630,00;



- pagamento preferenziale e in conflitto di interessi di cui alla nota di accredito per € 75.000,00 emessa il 10.3. 2016 a tal società Footsports - società di cui era socio al 90% ed amministratore unico sempre il Mosele- società che era stata costituita a fine 2013, quando il capitale di S&F Distribution srl era divenuto negativo, e che aveva poi iniziato la sua attività nel novembre 2015 in concomitanza con la cessazione della attività di S&F Distribution srl; la nota di accredito recava la dicitura “ *a stralcio come da accordi intercorsi pari al 20% degli acquisti effettuati nel periodo 1/10/2014- 31/12/2015 a forfait*” che però non trovava giustificativi nelle scritture contabili
- pagamenti preferenziali al fornitore Slam Jam srl per l'ingente importo di € 272.870,36 intervenuti nel 2016 quando già la società S&F Distribution srl non produceva più reddito e sussistevano rilevanti debiti verso l'Erario, creditore privilegiato
- mancato pagamento di imposte (poi ammesse al passivo per € 1.005.526,54) generante un danno per sanzioni ed accessori
- irregolare tenuta delle scritture contabili

Si è costituito Mosele Claudio eccependo la intervenuta prescrizione con riferimento alle fattispecie fatte valere dalla curatela fallimentare in forza dell'azione extracontrattuale di cui all'art. 2394 cc, per malagestio integrata dalla prosecuzione della attività gestoria in presenza di perdita del capitale sociale e per mala gestio integrata dai pagamenti preferenziali; ne ha individuato in particolare la decorrenza con riferimento alla prima fattispecie dalla data di pubblicazione del bilancio esercizio 2014 avvenuta in data 4.5.2015 o quantomeno dalla pubblicazione del bilancio di esercizio 2015 avvenuta il 19.1.2017 che evidenziava patrimonio negativo di € 153.928; con riferimento al pagamento effettuato al fornitore Slam Jam dal pagamento effettuato a quest'ultimo (2016) o comunque, al più tardi, dalla messa in liquidazione della società. Ha anche contestato nel merito gli addebiti affermando quanto al primo addebito che egli aveva tenuto un atteggiamento “conservativo” tale da far ritenere insussistente qualsiasi profilo di responsabilità. Quanto ai compensi quale amministratore ha affermato che egli aveva svolto la attività, i compensi essi erano stati deliberati dall'assemblea ed erano stati incassati in misura inferiore al deliberato. Ha negato altresì la sussistenza di illecito quanto alla nota di accredito; quanto al pagamento al fornitore Slam Jam ha osservato che trattavasi di fornitore strategico che consegnava la merce solo a fronte di titoli bancari per importi pari alla fornitura.

Inoltre quanto al mancato pagamento di imposte ha affermato che l'addebito si fondava su un accertamento dell'amministrazione finanziaria eseguito negli anni successivi alla messa in liquidazione della società, basato su fatti contestati e non veritieri in relazione ai quali pendevano giudizi tributari e penali. Ha anche affermato che le allegazioni di parte attrice erano generiche e che il Fallimento avrebbe dovuto provare che vi erano sufficienti risorse in società per pagare le imposte.

Ha negato anche l'addebito relativo alla irregolare tenuta delle scritture contabili ed ha contestato la quantificazione del danno.



In corso di causa il Fallimento ha depositato ricorso cautelare per sequestro conservativo; anche in quella sede si è costituito in giudizio il Mosele chiedendone il rigetto. Con provvedimento del 20.07.2022 il Tribunale ha autorizzato il Fallimento S & F a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e sui crediti di Mosele Claudio fino alla concorrenza di euro 505.000,00 per capitale interessi e spese; contro detto provvedimento è stato proposto dal Mosele reclamo che è stato rigettato con provvedimento del Tribunale del 11.10.2022.

Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha rigettato le istanze di prove orali formulate dalle parti dando corso ad ordine di esibizione richiesto dal convenuto di scritture contabili.

All'esito dell'esibizione fatte precisare le conclusioni e depositate le memorie ex art 190 cpc la causa è stata trattenuta in decisione.

Eccezione di prescrizione

“L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali -, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni “ (Cassazione civile sent n. 23452 del 20.9.2019) .

Nel caso di specie il Fallimento ha indubbiamente cumulato entrambe le azioni nel mentre l'eccezione di prescrizione è stata svolta dal convenuto esclusivamente con riferimento all'azione dei creditori sociali e non all'azione sociale. Va precisato, come ben osservato anche nella ordinanza resa in sede di reclamo che l'azione sociale svolta dalla curatela attiene a tutti gli addebiti contestati, compresi i pagamenti preferenziali, stante l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, a cui questo Collegio dà continuità, che ha precisato che detti pagamenti integrano non solo una lesione alla garanzia dei creditori ma ancor prima al patrimonio sociale, poiché il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori (v. Cass. civ. n. 1641/2017) .

Ciò posto risulta prescritta la sola azione dei creditori sociali relativa alla malagestio relativa alla prosecuzione della attività gestoria pur in presenza di perdita di capitale. Il termine di prescrizione decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e per costante giurisprudenza



vi è presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento mentre tale presunzione non esclude che in concreto, tale oggettiva percepibilità si possa manifestare in un momento anteriore, gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione. In particolare poi come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass, civile sentenza n. 21662/ 2018 ; v anche Cass 31204 /2017) “ *il bilancio societario, pure in una scrupolosa lettura e persino quando presenti perdite, non necessariamente conduce alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: ciò, per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, secondo cui, ai sensi dell'art. 2426 cod. civ., i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (come per le rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (come per gli immobili, per i criteri anteriori)*”. Nel caso in esame il bilancio 2014 pubblicato nel maggio 2015 presentava un patrimonio negativo di soli € 18.697 e portava (sia pure solo all'apparenza) indici di bilancio assai migliorativi rispetto alla situazione al 2013 (esposta nel medesimo bilancio) con apparente rilevante recupero di patrimonio rispetto alla situazione 2013 quale esposta e addirittura con rilevanti utili di tal che non può ritenersi che sia bastevole la pubblicazione di detto bilancio in situazione peraltro in cui la società continuava ad essere operativa, a integrare quell'elemento di chiara oggettiva percepibilità per i creditori della insufficienza della risorse della società a soddisfare i crediti, idonea a far decorrere il termine prescrizione per l'azione dei creditori sociali. L'apparenza di quel bilancio pubblicato nel 2015 - ancorchè in realtà il capitale fosse effettivamente già stato perso precedentemente nel 2013 - non era idonea a consentire *un plano* rilievo da parte dei creditori della insufficienza alla data di pubblicazione del bilancio delle risorse della società a soddisfare i crediti, vieppiù alla luce del fatto che neppure erano esposti i debiti tributari. Può invece ritenersi che il termine prescrizione decorra dalla pubblicazione del successivo bilancio esercizio 2015 - che reca patrimonio negativo di ben € 153.928 e perdite per € 135.231- e che è stato pubblicato il 19.1.2017, posto che in tal caso le risultanze del bilancio deponevano inequivocabilmente nel senso della perdita del capitale sociale e di una situazione societaria che non consentiva la soddisfazione dei crediti. La notifica della citazione è avvenuta oltre il quinquennio e non è stata preceduta da atti interruttivi di tal che la azione de qua è prescritta.

Per l'addebito relativo ai pagamenti preferenziali, che integrano reato, si applica l'art. 2947 c.c. di tal che vige il più lungo termine di prescrizione che non consente di ritenere maturata la prescrizione.

Perdita del capitale e prosecuzione della attività gestoria e danno

Nel caso di specie il capitale sociale anche alla luce dei bilanci prodotti (docc. 8, 9 e 10) era già quantomeno dall'anno 2013 (annualità per il quale non è stato depositato il bilancio di esercizio, risultando la situazione del 2013 solo dal successivo bilancio esercizio 2014 che ha fatto apparire una situazione in perdita ma migliorativa nel 2014) risulta che già nel 2013 il patrimonio netto era negativo (- 118.442,00). Ai sensi



dell'art. 2484 c.c. a fronte della perdita del capitale che è causa di scioglimento della società, l'amministratore deve senza indugio convocare la assemblea per gli adempimenti di cui all'art 2482 ter cc .

E' invece documentalmente provato che il Mosele ha posto la società in liquidazione solo ad inizio del 2017. Che l'attività di impresa sia continuata anche negli anni 2014 e 2015, è documentato inequivocabilmente dai dati esposti nei bilanci al conto economico (v ad es valore della produzione voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" e v. voce "acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo merci").

Può quindi ritenersi accertata la violazione, da parte dell'amministratore dei doveri imposti dagli art. 2485 e 2486 cc, non avendo, egli accertato il verificarsi della causa di scioglimento e nemmeno convocato l'assemblea per assumere i provvedimenti richiesti dall'art 2482 ter cc , ed avendo invece continuato a svolgere attività caratteristica nonostante l'obbligo di agire solo in ottica conservativa del patrimonio. Che sia derivato danno dalla prosecuzione della attività gestoria risulta dagli stessi bilanci redatti dall'amministratore che riportano comunque già essi - pur essendo stati redatti scorrettamente senza neppure riportare tutte le componenti negative non essendo ad esempio stati appostati a bilancio i debiti verso l'Erario rivelatisi di rilevante importo – aggravamento della perdita di patrimonio netto di tal che è provato l'an debeatur per l'addebito de quo.

Non risulta possibile procedere come si dirà *infra* alla determinazione del relativo danno a mezzo del criterio della differenza dei netti patrimoniali (criterio che del resto l'attore invoca in via del tutto subordinata) posto che la contabilità è stata tenuta in modo assai irregolare come si dirà *infra*, e sino all'esercizio 2013 non sono stati neppure depositati i bilanci.

Compensi amministratore

Sul punto si riporta il Collegio a quanto già evidenziato in sede cautelare non essendo emerse evidenze di segno diverso.

E stata prodotta dal Fallimento attore sub doc 13 la scheda contabile relativa ai prelievi per compenso amministratore e spese e da cui emerge che dal gennaio 2013 al settembre 2016 l'amministratore ha prelevato in totale € 216.630,00. Lo stesso Mosele non ha contestato detta quantificazione assumendo però la legittimità dei relativi prelievi nel mentre il Fallimento ha contestato la natura illecita dei prelievi in ragione del fatto che la delibera dell'assemblea che ha riconosciuto e quantificato il compenso annuo dell' amministratore riguardava le annualità 2012-2014 e non le successive (nel mentre i prelievi a tal titolo riguardano anche il 2015 e 16,) e in ogni caso del fatto che tutti i contestati prelievi sono stati effettuati in periodo in cui la società aveva perso il capitale e vi era sussistenza di crediti erariali privilegiati che avrebbe dovuto imporre all'amministratore di astenersi dall'incassare i suoi pretesi crediti con ciò avendo egli sottratto somme all' attivo fallimentare destinato a soddisfare in primis i creditori privilegiati e solo successivamente i chirografari Giova sul punto rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza a sezioni unite n. 23 gennaio 2017, n. 1641 e successiva ordinanza Cass. Sez 1 ord n. 2560/2018 ha evidenziato " come il



pagamento preferenziale in una situazione di dissesto possa comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori, poiché la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare, sottolineando come, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporti per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori". In situazione di crisi (anche se non ancora di vero e proprio dissesto) o comunque di situazione che faccia presagire che vi sia difficoltà a soddisfare tutti i creditori l'amministratore è tenuto, nell'effettuare i pagamenti, ad una valutazione dell'intera massa creditoria e ad adottare, tendenzialmente, il criterio della par condicio tenuto conto delle cause di prelazione/poziorità. Nel caso in esame la società sin dal 2013 era in una situazione di tensione economico finanziaria di squilibrio tra attività e indebitamento oltre che di patrimonio netto negativo (v anche la relazione curatore ex art 33 LF) e già aveva debiti erariali il cui mancato pagamento ha poi generato gli interessi e sanzioni di cui infra per cui la società aveva difficoltà a soddisfare i crediti (v anche relazione del curatore circa la differenza negativa tra valore e costi di produzione e ammontare delle perdite).

Tanto premesso, tenuto conto della presenza di crediti erariali privilegiati (v infra) risulta illegittimo il prelevamento da parte dell'amministratore delle relative somme per compensi per gli anni 2013 e 2014, pur in presenza della delibera che ha riconosciuto il diritto al compenso per dette annualità , posto che trattavasi comunque di crediti chirografari che non potevano esser soddisfatti prima degli esistenti crediti privilegiati . Considerato poi che i crediti privilegiati e non soddisfatti già nel 2013 - e così negli anni successivi- erano superiori a quanto via via prelevato per l'esaminato titolo dall'amministratore (v. elenco creditori ammessi al passivo e v. doc 16 dimesso dall'attore contenente le istanze di ammissione al passivo) il danno è pari a quanto prelevato a tal titolo, prelievi integranti pagamenti "preferenziali" a svantaggio della soddisfazione dei ben maggiori crediti privilegiati rimasti integralmente insoddisfatti"

Pagamento del fornitore Slam Jam; nota di accredito a Footsports: Gli intervenuti pagamenti del fornitore Slam jam per gli importi indicati dal Fallimento sono comprovati documentalmente (v. doc 17 attoreo). Parte convenuta si è limitata a giustificare gli esborsi affermando trattarsi di fornitore, strategico per la società e che non consegnava la merce se non in possesso di titoli bancari per l'importo della fornitura. Va però rilevato che i pagamenti in questione sono intervenuti nel corso dell'anno 2016, quando la società avrebbe già dovuto esser precedentemente "formalmente" sciolta e posta in liquidazione; peraltro nel 2016 la società era comunque oramai pressochè inattiva di tal in tale contesto non si giustificano i pagamenti de quibus operati senza il rispetto della "par condicio" e dei titoli di



poziorietà dei creditori . Trattasi dunque di pagamenti preferenziali integranti mala gestio.

Analoghe considerazioni valgono per la nota di accredito a Footsports (doc 12 attoreo) che si colloca anch'essa nell'anno 2016, in situazione di inattività della società, e in un contesto in cui necessitava rispettare la "par condicio" e i titoli di poziorietà dei creditori; il tutto non senza osservare che la nota di cui trattasi è stata emessa a favore di una società di cui Mosele era socio di maggioranza e amministratore.

Mancato pagamento delle imposte

Parte attrice ha esattamente individuato i debiti erariali non pagati, producendo sub doc 16 le singole istanze di ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate corredate dai documenti giustificativi quali gli estratti dei ruoli, con elencate tutte le cartelle, gli avvisi di accertamento. In detta documentazione sono indicate nel dettaglio le imposte, le sanzioni e gli oneri interessi, di tal che la cesura di genericità svolta dal convenuto non fondamento.

Il credito erariale di cui al cron 4 doc 16 attoreo per euro 344.165,22 - di cui € 176.086,25 per sanzioni ed € 27.201,22 per interessi - è stato ammesso al passivo con riserva in ragione di contenzioso tributario; alla data della presente decisione il credito non risulta affatto certo (v. doc 5 del convenuto : decisione Commissione di Vicenza) di tal che il credito per sanzioni e interessi non può essere riconosciuto.

Sono invece certi i crediti di cui al doc 16 cron n. 1 Agenzia delle entrate Riscossione per euro 535.505,17; cron n. 2 Agenzia Entrate Riscossione per euro 106.489,39 e cron. 5 Agenzia entrate Riscossione per euro 935,05, per un totale accertato e definitivo di euro 642.929,56.

A titolo di danno non possono essere imputate le imposte in sé e per sé ma ovviamente vanno imputati solo gli importi per sanzioni e accessori che non sarebbero stati applicati in caso di ottemperanza all'obbligo di tempestivo versamento delle imposte e essi ammontano con riferimento ai cron 1.2.5. (esclusi dunque gli importi per sanzioni ed interessi di cui al cron. 4) ad € 79.529,57 .

Resta da dire sul punto che avendo agito il curatore anche con l'azione di responsabilità sociale per costante giurisprudenza il Fallimento in tal caso deve solo allegare e provare l'inadempimento dell'amministratore (ovvero nel caso di specie l'omesso pagamento delle imposte/ tasse, obbligatorio ex lege) nel mentre spetta all'amministratore fornire la allegazione e precisa prova di ciò che rende detto inadempimento a sé non imputabile tra cui se del caso la assenza di risorse, per cause a sé non imputabili, per il pagamento delle imposte/tasse via via maturate - pagamento peraltro avente natura "prioritaria" non solo in quanto il relativo credito è privilegiato ma anche in ragione delle sanzioni e interessi che l'omesso pagamento genera. Detta prova che non è stata affatto fornita dal convenuto essendo anzi indicatori di segno contrario essendo risultato che negli anni in cui egli non pagava le imposte (integranti crediti privilegiati) effettuava consistenti prelievi e pagamenti preferenziali come sopra già illustrato.

Inattendibilità delle delle scritture contabili



Le scritture contabili effettivamente presentano rilevanti criticità; come osservato dal Fallimento in particolare la registrazione dei prelievi bancari attraverso l'accredito nel conto "assegni bancari", il relativo addebito nel conto "banca c/c" e la successiva chiusura a fine anno del saldo contabile del conto "assegni bancari" ad un generico conto "sopravvenienze passive" (e ciò per considerevoli importi) non permette di ricostruire le effettive operazioni esistenti a monte di uscite di carattere finanziario dei prelievi bancari....."; inoltre le risposte fornite dal Mosele (v doc 20) alle richieste di chiarimenti avanzate dal Curatore (v doc 19) hanno vieppiù avvalorato detta criticità. Ciò non è di per sé foriero di danno patrimoniale ma la inattendibilità di scritture contabili rileva nel senso che si debba procedere a determinazione del danno secondo criterio equitativo nel caso in cui vi sia impossibilità di quantificare diversamente detto danno.

Le criticità evidenziate non consentono di determinare il danno esattamente con il criterio della differenza dei netti patrimoniali posto che a monte la contabilità evidenzia la criticità sopra enunciata.

Vi è però possibilità di quantificare il danno, che investe anche il danno prodotto nel periodo in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione, tenendo conto delle voci di danno correlate ai pagamenti preferenziali e al mancato pagamento di imposte: il tutto per totali € 644.029,93 (€ 216.630,00 + € 272.870,36 + € 75.000,00 + € 79.529,57). Tale somma va maggiorata, trattandosi di debito di valore di rivalutazione sino alla data della sentenza e di interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate e fino al saldo,

Le spese di lite sia del presente giudizio meritale che delle due fasi cautelari vanno poste a carico del convenuto soccombente.

Il Fallimento risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, ex art. 144 del d.P.R. 115/2002 di tal che la condanna va effettuata con pagamento in favore dello Stato.

Quanto alla liquidazione dei compensi vanno richiamati i principi espressi dalla sentenza Cassazione. n. 22017/2018 secondo cui *"il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R. n., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità"*, principi ribaditi da conformi successive pronunce (v. Cass. n. 11590/2019; Cass. n. 8387/2019 e sentenza Cass. n. 19/2020)

I compensi vengono dunque liquidati senza dimidiazione, secondo corrispondente scaglione di valore in valori medi come esposto nella nota spese dimessa

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- 1) Accertata la responsabilità del convenuto Mosele Claudio come da parte motiva e lo condanna a corrispondere al Fallimento attore l'importo di € 644.029,93 maggiorato di rivalutazione fino alla data della sentenza e di interessi al tasso di legge sulle somme di anno in anno rivalutate e fino al saldo
- 2) Condanna il convenuto Mosele Claudio a rifondere al Fallimento attore le spese di lite che liquida per compensi professionali rispettivamente per il giudizio di merito € 29.193,00 e per il procedimento cautelare di sequestro e la successiva fase di reclamo in € 7.797,00 per ciascuna fase, oltre spese prenotate a debito e oltre spese generali ed oltre accessori, con pagamento in favore dello Stato.

Deciso in Venezia 28.2.2024


La presidente rel ed est


Dott. Liliana Guzzo

Si attesta la conformità della presente copia all'originale telematico da cui è stata estratta.
Schio, lì 12/04/2024

-avv. Caterina Azzarita-

Azzarita
Caterina
Avvocato
12.04.2024
12:08:56
GMT+01:00





Direzione Provinciale di VICENZA
 Ufficio provinciale - Territorio
 Servizio di Pubblicità Immobiliare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 18565
 Registro particolare n. 13187
 Presentazione n. 43 del 04/08/2022

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione Totale	€ 294,00	Imposta di bollo	€ 59,00
Imposta ipotecaria	€ 200,00	Sanzioni amministrative	-
Tassa ipotecaria	€ 35,00		

Eseguita la formalità.

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 18420
 Protocollo di richiesta VI 124769/1 del 2022

Il Conservatore
 Conservatore CAVEDON LUGIA



Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO GIUDIZIARIO	Numero di repertorio	1297
Data	20/07/2022	Codice fiscale	940 478 50279
Autorità emittente	TRIBUNALE ORDINARIO		
Sede	VENEZIA (VE)		

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE
Descrizione	732 ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
Voltura catastale automatica	NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione C
 Richiedente AVV. CATERINA AZZARITA
 Indirizzo SCHIO (VI)

Dati riepilogativi

Unità negoziali	1	Soggetti a favore	1	Soggetti contro	1
-----------------	---	-------------------	---	-----------------	---

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1				
Comune	L840 - VICENZA (VI)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	-	Foglio 51	Particella 120	Subalterno 6
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE,			



Nota di trascrizione

Registro generale n. 18565
Registro particolare n. 13187
Presentazione n. 43 del 04/08/2022

Pag. 2 - segue

Immobile n. 2	RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza	23 metri quadri
Comune	L840 - VICENZA (VI)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 51	Particella 120	Subalterno 11
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza	15 metri quadri
Immobile n. 3			
Comune	L840 - VICENZA (VI)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 51	Particella 120	Subalterno 12
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza	17 metri quadri
Immobile n. 4			
Comune	L840 - VICENZA (VI)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 51	Particella 120	Subalterno 13
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza 4 vani	
Immobile n. 5			
Comune	L840 - VICENZA (VI)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 51	Particella 120	Subalterno 16
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza 3,5 vani	
Immobile n. 6			
Comune	L840 - VICENZA (VI)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 51	Particella 120	Subalterno 17
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza 2,5 vani	

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di FAVORE
Denominazione o ragione sociale S & F DISTRIBUTION SRL IN LIQUIDAZIONE
Sede SOVIZZO (VI)
Codice fiscale 03297940243
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/3

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO
Cognome MOSELE Nome CLAUDIO
Nato il 21/08/1959 a VICENZA (VI)
Sesso M Codice fiscale MSL CLD 59M21 L840 W
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/3

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

P.Q.M. IL TRIBUNALE AUTORIZZA IL FALLIMENTO SEF DISTRIBUTION SRL IN LI QUIDAZIONE A PROCEDERE A SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI BENI MOBILI IMMOBILI E SUI CREDITI DI MOSELE CLAUDIO FINO A CONCORRENZA DI E 505.000,00# PER CAPITALE, INTERESSI E SPESE. I DATI DEI SOGGETTI INSERITI IN NOTA VENGONO INDICATI SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE.





Tribunale di Vicenza

Sezione Fallimentare

Procedura: **S & F Distribution Srl in
liquidazione 18/2020**
Cod.Fiscale: **03297940243**
Giudice Delegato: **Dott.ssa Silvia Saltarelli**
Curatore: **Dott. Francesco Ioverno**
Via Vecchia Ferriera, 59
36100 Vicenza VI
Tel.0444870600 Fax 0444870610

PEC della Procedura: **f18.2020vicenza@pecfallimenti.it**

Rapporto riepilogativo: **II semestre 2023**
Scadenza: **16/10/2023**

Comitato dei Creditori non costituito

Data chiusura : 22/01/2024 08:42



DATI GENERALI

Fascicolo (Numero/Anno della procedura)	18/2020	Sentenza (Numero/Anno)	18/2020
Data pubblicazione sentenza	26/02/2020		
Soggetto fallito	S & F Distribution Srl in liquidazione		
Cod. fiscale	03297940243	P. Iva	03297940243
Sottoposto a una procedura di concordato preventivo?	No		
Sottoposto a una procedura di sovraindebitamento?	No		
Attivo realizzato	0,00	Importo tot. ammesso al passivo	1.005.526,54
Attivo presumibilmente da realizzare	100.000,00	Crediti presunti da ammettere	0,00
Inventario depositato	No		
Ragioni Assenza	Beni non presenti		
Relazione ex art.33 1c. L.F.. depositata	Si	Data	16/04/2020
Programma di liquidazione depositato	Si	Data	29/09/2020
Data scad. rapp. ex 33 5c.	16/10/2023	I°/II° Semestre	II - 2023
Data chiusura rapp. periodico	22/01/2024 08:42		
Data deposito istanza chiusura ex art.118			
Data chiusura disposta ex art.118	-		
Operazioni esaurite definitivamente	No		
Deposito rapporto finale	No		
Note dati generali	L'attivo che si presume di realizzare è puramente indicativo in quanto legati all'esito di una causa per azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico.		
Rapporto bancario non aperto			
Motivazioni			

ORGANI DELLA PROCEDURA - GIUDICI DELEGATI

Giudice attuale	Saltarelli Silvia		
Data assegnazione fascicolo	26/02/2020	Data cessazione incarico	

ORGANI DELLA PROCEDURA - CURATORE/I

Curatore/i attuali	Ioverno Francesco		
Cod. fiscale	VRNFNC57S30H657Y		
Data accettazione incarico	26/02/2020	Data cessazione incarico	
Data ultimo acconto/compenso percepito	-	Importo	-
Note			

ORGANI DELLA PROCEDURA - COMITATO CREDITORI

Comitato dei creditori non costituito	
Motivazioni	Non costituito per mancanza di disponibilità dei creditori



ORGANI DELLA PROCEDURA - STIMATORE/I ATTUALE/I

Ioverno Francesco

Cod. fiscale **VRNFNC57S30H657Y**

Qualifica **CURATORE**

ATTIVO - IMMOBILI

ATTIVO - MOBILI - MOBILI REGISTRATI

ATTIVO - MOBILI - DIRITTI D'AUTORE

ATTIVO - MOBILI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ATTIVO - MOBILI - COMPLESSI AZIENDALI

ATTIVO - MOBILI - ALTRI BENI (LOTTI)

ATTIVO - MOBILI - ALTRI BENI (COMPLESSO BENI)

ATTIVO - CREDITI - RISCOSSI

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima	Importo realizzato
Crediti Verso Clienti	0,00	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00		0	
Importo IVA		0,00	
Spese liquidazione compensi		0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli		0,00	
Importi liquidati dal Giudice		0,00	
Spese complessive compensi		0,00	
Spese liquidazione avvocati		0,00	
Altre spese		0,00	

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima	Importo realizzato
Crediti Verso Società Controllate	0,00	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00		0	
Importo IVA		0,00	
Spese liquidazione compensi		0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli		0,00	
Importi liquidati dal Giudice		0,00	
Spese complessive compensi		0,00	
Spese liquidazione avvocati		0,00	
Altre spese		0,00	

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima	Importo realizzato
Crediti Verso L'erario	0,00	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00		0	
Importo IVA		0,00	
Spese liquidazione compensi		0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli		0,00	
Importi liquidati dal Giudice		0,00	
Spese complessive compensi		0,00	
Spese liquidazione avvocati		0,00	
Altre spese		0,00	

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima	Importo realizzato
Crediti Da Azioni Revocatorie E Di Inefficacia	0,00	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00		0	
Importo IVA		0,00	
Spese liquidazione compensi		0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli		0,00	
Importi liquidati dal Giudice		0,00	
Spese complessive compensi		0,00	
Spese liquidazione avvocati		0,00	
Altre spese		0,00	

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima	Importo realizzato
Crediti Da Azioni Di Responsabilità In Sede Civile O Penale	0,00	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00		0	
Importo IVA		0,00	
Spese liquidazione compensi		0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli		0,00	
Importi liquidati dal Giudice		0,00	
Spese complessive compensi		0,00	
Spese liquidazione avvocati		0,00	
Altre spese		0,00	

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima	Importo realizzato
Altri Crediti	0,00	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00		0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00		0	
Importo IVA		0,00	
Spese liquidazione compensi		0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli		0,00	
Importi liquidati dal Giudice		0,00	
Spese complessive compensi		0,00	
Spese liquidazione avvocati		0,00	
Altre spese		0,00	

ATTIVO - CREDITI - IN FASE DI RISCOSSIONE

ATTIVO - CREDITI - ABBANDONATI

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima
Crediti Verso Clienti	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00	0	
Importo IVA	0,00	
Spese liquidazione compensi	0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli	0,00	
Importi liquidati dal Giudice	0,00	
Spese complessive compensi	0,00	
Spese liquidazione avvocati	0,00	
Altre spese	0,00	
Note		

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima
Crediti Verso Società Controllate	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00	0	
Importo IVA	0,00	
Spese liquidazione compensi	0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli	0,00	
Importi liquidati dal Giudice	0,00	
Spese complessive compensi	0,00	
Spese liquidazione avvocati	0,00	
Altre spese	0,00	
Note		

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima
Crediti Verso L'erario	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00	0	
Importo IVA	0,00	
Spese liquidazione compensi	0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli	0,00	
Importi liquidati dal Giudice	0,00	
Spese complessive compensi	0,00	
Spese liquidazione avvocati	0,00	
Altre spese	0,00	
Note		

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima
Crediti Da Azioni Revocatorie E Di Inefficacia	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00	0	
Importo IVA	0,00	
Spese liquidazione compensi	0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli	0,00	
Importi liquidati dal Giudice	0,00	
Spese complessive compensi	0,00	
Spese liquidazione avvocati	0,00	
Altre spese	0,00	
Note		

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima
Crediti Da Azioni Di Responsabilità In Sede Civile O Penale	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00	0	
Importo IVA	0,00	
Spese liquidazione compensi	0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli	0,00	
Importi liquidati dal Giudice	0,00	
Spese complessive compensi	0,00	
Spese liquidazione avvocati	0,00	
Altre spese	0,00	
Note		

	Valore nominale complessivo	Valore complessivo di stima
Altri Crediti	0,00	0,00
Numero di posizioni creditorie inferiori a 50.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie tra 50.000,00 e 100.000,00	0	
Numero di posizioni creditorie superiori a 100.000,00	0	
Importo IVA	0,00	
Spese liquidazione compensi	0,00	
Spese cancellazione pregiudizievoli	0,00	
Importi liquidati dal Giudice	0,00	
Spese complessive compensi	0,00	
Spese liquidazione avvocati	0,00	
Altre spese	0,00	
Note		

ATTIVO - CREDITI - CEDUTI

PASSIVO - DATI GENERALI

A) Domande di ammissione al passivo - Fallito

Nr. domande presentate	7	Nr. domande accolte	5	Nr. domande accolte con riserva	1
Nr. domande respinte	2	Nr. domande da esaminare	0		

B) Domande di ammissione al passivo - Soci

Nr. domande presentate	0	Nr. domande accolte	0	Nr. domande accolte con riserva	0
Nr. domande respinte	0	Nr. domande da esaminare	0		

C) Domande di rivendica e restituzione

Nr. domande presentate	0	Nr. domande accolte	0	Nr. domande accolte con riserva	0
Nr. domande respinte	0	Nr. domande da esaminare	0		

D) Esecutività Stato Passivo

Data eecutività **18/06/2020**

Note

PASSIVO - CLASSIFICAZIONI GIURIDICHE

	Importo ammesso	Importo ammesso con riserva
Crediti prededucibili	0,00	0,00
Crediti ipotecari	0,00	0,00
Crediti privilegiati	934.504,98	344.165,22
Crediti chirografari	71.021,56	0,00
Crediti pignorati	0,00	0,00
TOTALE	1.005.526,54	344.165,22

PASSIVO - CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E COMPARAZIONE CREDITI

Categoria	Debiti penult. esercizio	Debiti ultimo esercizio	Debiti alla data fall.	Crediti ammessi	Crediti ammessi con riserva
Verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui verso imprese controllanti, collegate e controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso lavoratori subordinati e para-subordinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso professionisti	0,00	0,00	0,00	18.413,71	0,00
Verso obbligazionisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari, vs ist. previd. e sicurezza soc.	0,00	0,00	0,00	987.112,83	344.165,22
di cui sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.005.526,54	344.165,22

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO - INCARICHI

Cognome/Rag.Soc.	Nome	Categoria	Stato	Tipo	Nr.affari/ posiz.	Importo affari/posiz.
Azzarita	Caterina	avvocato	in corso	legale giudiziale	1	1.005.526,00
Cod. fiscale	ZZRCRN67H41A001T					
Data conferimento incarico	29/10/2021					
Nr. affari/posizioni definito	0					
Importo	0,00					
Somma incassata	0,00					
Compensi liquidati	0,00					
Spese	0,00					
Incaricato vendita	No					
Note						
L'importo affari è la richiesta di risarcimento nella azione di responsabilità.						

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO - CAUSE DI COGNIZIONE

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO - PROCEDIMENTI ESECUTIVI

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO - RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità civile:	Presenti	Promossa causa:	Si			
Anno ruolo	Nr. ruolo	Stato	Valore causa	Nome legale rappresentante	Cognome legale rappresentante	Cod.fisc. legale rappresentante
2022	1297	pendente	1.005.526,00	Claudio	Mosele	MSLCLD59M21L840W
Ufficio Giudiziario	Tribunale delle imprese		di	Venezia		
<input checked="" type="checkbox"/>	prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale					
<input type="checkbox"/>	conflitto di interesse					
<input type="checkbox"/>	rimborso dei soci di crediti postergati					
<input type="checkbox"/>	sanzioni per omesso pagamento di crediti tributari e previdenziali					
<input type="checkbox"/>	distrazione di azienda o di beni per finalità extrasociali					
<input type="checkbox"/>	ricorso abusivo al credito					
<input checked="" type="checkbox"/>	altre ipotesi di responsabilità civile					
Numero convenuti	1					
Numero convenuti condannati	0					
Emessi provvedimenti cautelari	No					
Importo riconosciuto in sentenza	0,00					
Importo incassato per azione esecutiva	0,00					
Importo incassato in altro modo	0,00					
Spese	0,00					
Note						

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO - RESPONSABILITA' PENALE

Responsabilità penali:
Motivazioni

CONTABILITA' PROCEDURA - ATTIVO/SPESE/CREDITI/DEBITI/DISPONIBILITA' LIQUIDE

ATTIVO	Stimato/Inventariato	Realizzato	Da realizzare
Liquidità di cassa		0,00	
Azienda			
Ramo Azienda			
Immobili			
Mobili		0,32	0,00
Beni Mobili Registrati			
Crediti vs. terzi			
Crediti vs. erario <i>(imposte/ritenute/iva ante)</i>	2.832,00		2.832,00
Interessi attivi bancari			
Azione revocatorie			
Azione resp. danno amministr.			
Azione resp. danno controll.			
Azione resp. danno revisione			
Azione resp. danno banche			
Azione resp. danno terzi			
Transazioni			
Varie			0,00
TOTALE GENERALE	2.832,00	0,32	2.832,00
Note			
SPESE / USCITE			Importo
Spese in prededuzione			
Spese per campione e contributo unificato			
Spese peritali			
Spese legali			
Spese per inserzioni			
Compensi ai professionisti			
Acconti / Compensi al curatore			
Oneri e commissioni bancarie			
Altre spese di procedura	592,44		
Totale riparti eseguiti			
- Ai creditori prededucibili, <i>riparti eseguiti</i>			
- Ai creditori ipot / pign / priv, <i>riparti eseguiti</i>			
- Ai creditori chirografari, <i>riparti eseguiti</i>			
Sub Totale	592,44		
Erario c/ritenute su interessi attivi			
TOTALE GENERALE	592,44		
Note			

Importo

CREDITI

Crediti su vendite e prestazioni

Crediti tributari/previdenziali **2.853,00**

IVA su acquisti

Erario c/IVA **21,00**

Erario c/IVA a rimborso

Erario c/Irpef lav.aut.6782 (1040-1038)

Erario c/Irpef lav.dip.6781 (1001)

Credito IRES

Credito IRAP

Credito INPS

Credito INAIL

Altri crediti tributari e previdenziali

IVA su acquisti Ante Procedura

Erario c/IVA Ante Procedura **2.832,00**

Erario c/IVA a rimborso Ante Procedura

Altri crediti tributari e previdenziali Ante Procedura

Altri crediti Ante Procedura

Erario c/ritenute subite

Altri Crediti **0,00**

Depositi cauzionali attivi

Crediti privilegiati per ammissione SP in proc. Fallim.

Crediti chirografari per ammissione SP in proc. Fallim.

Crediti Vari

Titoli **0,00**

Pronti contro termine

Tasso medio

BOT

Tasso medio

CCT

Tasso medio

TOTALE GENERALE 2.853,00

Note

DEBITI / RICAVI SOSPESI					Importo
Debiti su acquisti e prestazioni					488,40
Debiti tributari/previdenziali					0,00
IVA su vendite					
Erario c/IRPEF 1040 (lav.autonomo)					
Erario c/IRPEF 1038 (agenti)					
Erario c/IRPEF 1001 (dipendenti)					
Erario c/Addiz. Regionale 3802					
Erario c/Addiz Comunale 3847 (Co.Co.Pro)					
Erario c/rivalutaz. TFR					
Erario c/rit.liq. TFR 1002					
Erario c/IRPEF 1004 (Co.Co.Pro.)					
Erario c/Addiz. Comunale 3848 (Co.Co.Pro.)					
Erario c/Imposta sost. riv. TRF (Co.Co.Pro.)					
Debiti v/INPS					
Debiti v/INAIL					
Debiti v/Fondo tesoreria INPS					
Debiti v/Fondo Pensione					
Enasarco c/contributi					
IVA su vendite Ante Procedura					
Debiti v/personale					0,00
Dipendenti c/retribuzioni					
Assoc.ne Sindacale					
TFR v/personale					
Depositi cauzionali passivi					
Ricavi sospesi					2.839,92
Contropartita Credito Iva Ante Procedura					2.832,00
Contropartita Fornitori Ante Procedura					7,92
Contropartita Clienti Ante Procedura					
Contropartita crediti tributari/previdenziali Ante Procedura					
Contropartita altri crediti Ante Procedura					
TOTALE GENERALE					3.328,32
Note					
DISPONIBILITA' LIQUIDE					-116,80
		Entrate	Uscite	Saldo	Data
di cui cassa curatore			116,80	-116,80	
di cui saldo banca come da contabilità					
saldo banca come da ultimo E/C				0,00	16/10/2023
Quadratura					
	Entrate	- Uscite	- Crediti	+ Debiti	Tot.1
	0,32	592,44	2.853,00	3.328,32	-116,80
			Saldo da cont.	+ cassa curat.	Tot.2
				-116,80	-116,80
					OK

CONTABILITA' PROCEDURA - ENTRATE E USCITE

Dettaglio dell'attivo		Dettaglio uscite	
Liquidazione immobili	0,00	Campione e contributo unificato	0,00
Liquidazione mobili	0,32	Compensi e spese per altri professionisti	0,00
Liquidazione aziende	0,00	Compensi e spese per i legali della procedura	0,00
Crediti terzi	0,00	Spese per la pubblicità	0,00
Crediti erario	0,00	Acconti/compensi e spese per curatore	0,00
Azioni revocatorie	0,00	IVA	0,00
Frutti civili	0,00	Alte spese fiscali	0,00
IVA	0,00	Altre spese procedura	592,44
Incassi a titolo di spesa	0,00	Spese bancarie	0,00
Altro	0,00	Totale ripartito	0,00
Totale Attivo	0,32	Totale Uscite	592,44
Attivo - Uscite	-592,12		
Somme accantonate	0,00		

Note

CONTABILITA' PROCEDURA - RIPARTI PARZIALI/FINALI

CAUSE OSTATIVE ALLA CHIUSURA

Operazioni di altre controversie non concluse

Data presunta adempimento: **30/06/2024**

Note


NOTE

FALLIMENTO S&F DISTRIBUTION SRL
NOTE CONCLUSIVE RAPPORTO RIEPILOGATIVO II SEMESTRE 2023

La società ha presentato reclamo ex art. 18 della L. Fall. contro la sentenza che ha dichiarato il fallimento. L'udienza era stata fissata per il giorno 1 ottobre 2020 presso la Corte di Appello di Venezia. La Corte di Appello ha successivamente rigettato il reclamo confermando la sentenza di fallimento. In data 30.11.2021 il Giudice Delegato ha autorizzato il curatore ad esperire azione di responsabilità verso l'amministratore unico Sig. Mosele Claudio con il patrocinio dell'Avv. Caterina Azzarita. Non essendovi attivo disponibile la procedura è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. A seguito del deposito dell'atto introduttivo all'udienza del 15.06.2022 il giudice, dott.ssa Liliana Guzzo, ha concesso i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie e di replica, fissando l'udienza per il giorno 16.11.2022. All'udienza il giudice ha dato termine alla curatela per il deposito delle scritture contabili della società e fissato la prossima udienza per il 15/03/2023. In data 6.04.2022 è stato depositato, nel medesimo procedimento, ricorso per sequestro conservativo. Il Giudice ha autorizzato il fallimento a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili immobili e sui crediti di Mosele Claudio fino a concorrenza di € 505.000,00 per capitale, interessi e spese con spese all'esito del giudizio di merito. All'udienza del 15 marzo 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di controparte di procedere con la consulenza tecnica e ritenendo la causa matura per la decisione ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 settembre 2023. A novembre 2023 sono state depositate le memorie conclusionali e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

Il Curatore Fallimentare

Dott. Francesco Ioverno





Tribunale civile e penale di Vicenza

IL GIUDICE DELEGATO

Letto il ricorso che precede,

autorizza

il curatore ad intraprendere le azioni esecutive di pignoramento immobiliare e presso terzi, conferendo mandato all'avv. Caterina Azzarita del Foro di Vicenza, che è regolarmente iscritta alle liste del patrocinio a spese dello Stato

e attesta

ai sensi dell'art. 144 del DPR 30/05/2002 n. 115 che nel fallimento in epigrafe non è disponibile il denaro necessario per le spese ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio

Vicenza, lì

Il Giudice Delegato

Il Funzionario Giudiziario



